

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2024, n. 0126/Pres.

Regolamento per l'attuazione della Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani
- Articolo 3 Requisiti per accedere a Dote finanziaria
- Articolo 4 Istituti di credito convenzionati
- Articolo 5 Caratteristiche del prestito Dote finanziaria
- Articolo 6 Contributo Dote finanziaria
- Articolo 7 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo di Dote finanziaria
- Articolo 8 Modalità e termini di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di Dote finanziaria
- Articolo 9 Revoca e rideterminazione del contributo di Dote finanziaria
- Articolo 10 Comunicazioni
- Articolo 11 Rinvio
- Articolo 12 Entrata in vigore

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), introdotto dall'articolo 7, comma 92, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le modalità di accesso alla misura denominata Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani, di seguito denominata Dote finanziaria, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.

Articolo 2 (Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani)

1. Al fine di incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:

- a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito alle giovani coppie che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000,00 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
- b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo massimo di 15.000,00 euro nel caso di nascita o adozione del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione;
- c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a), nel caso di nascita o adozione del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso.

2. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare di riferimento è quello definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)).

Articolo 3 (Requisiti per accedere a Dote finanziaria)

1. Possono accedere alla misura di Dote finanziaria le giovani coppie aventi i seguenti requisiti alla data della stipula del prestito:

- a) età di almeno uno dei due componenti la coppia inferiore a trentasei anni;
- b) residenza di entrambi i componenti la coppia nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi;

- c) aver formato una nuova famiglia anagrafica o aver contratto matrimonio da non più di dodici mesi;
- d) possesso di un ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 35.000,00 euro per il nuovo nucleo familiare.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e c), la coppia che ha già intrapreso il procedimento di adozione accede alla misura di Dote finanziaria in presenza dei seguenti requisiti alla data della stipula del prestito:

- a) età di almeno uno dei due componenti la coppia inferiore ai quarant'anni;
- b) aver costituito il nuovo nucleo familiare da non più di quarantotto mesi;
- c) aver presentato al Tribunale per i minorenni nei dodici mesi precedenti l'atto di disponibilità all'adozione.

3. La coppia si impegna a mantenere la residenza nel territorio regionale per tutta la durata del prestito e, in caso di concessione del contributo di cui all'articolo 6, comunque fino ai trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera c), i nuclei familiari di cui al comma 1 già costituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché non anteriormente al 1° gennaio 2024, possono accedere alla misura di Dote finanziaria entro dodici mesi dell'entrata in vigore dello stesso. I nuclei familiari di cui al comma 2, qualora in possesso dei requisiti ivi indicati al 1° gennaio 2024, possono accedere alla misura di Dote finanziaria entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo è attestato dalle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

6. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive vengono effettuati dall'Amministrazione regionale.

Articolo 4

(Istituti di credito convenzionati)

1. Il prestito è stipulato solo con gli istituti di credito convenzionati con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito di Avviso pubblico.

2. Gli istituti di credito interessati ad acquisire la qualità di istituti convenzionati sono tenuti a sottoscrivere lo schema della convenzione, con il quale sono stabilite le condizioni del prestito offerte, le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.

3. Lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. I prestiti sono concessi dagli istituti di credito convenzionati sulla base della loro autonoma e insindacabile valutazione del merito di credito dei richiedenti.

5. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pubblica sul proprio sito l'elenco degli istituti di credito che aderiscono alla presente iniziativa.

6. Gli istituti convenzionati trasmettono alla Regione, con i termini e le modalità stabilite nella convenzione, i dati relativi ai soggetti ed ai prestiti concessi e le eventuali successive modifiche.

Articolo 5

(Caratteristiche del prestito Dote finanziaria)

1. Il prestito concesso dagli istituti di credito convenzionati deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) credito al consumo sotto forma di mutuo chirografario;
- b) nessuna garanzia ipotecaria;
- c) importo massimo di 30.000,00 euro;
- d) durata massima di 5 anni dalla data di sottoscrizione del prestito;
- e) rimborso con rate mensili posticipate sulla base di un piano di ammortamento con metodo francese;
- f) tasso fisso: IRS di periodo pari alla durata equivalente del prestito aumentato dello SPREAD nella misura massima definita dalla convenzione; tasso variabile: Euribor 3 mesi 365 aumentato dello SPREAD nella misura massima definita dalla convenzione;
- g) nessuna penalità per l'estinzione anticipata totale o parziale del capitale;
- h) spese istruttorie a favore dell'istituto di credito definite in misura forfettaria fino ad un massimo di 150,00 euro che in ogni caso sono a carico dei richiedenti il prestito;
- i) sottoscrizione del prestito da parte di entrambi i componenti della giovane coppia.

2. Alla stipula del prestito la coppia sottoscrive utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione:

- a) atto di impegno a mantenere la residenza nel territorio regionale per tutta la durata del prestito e, nel caso di concessione del contributo Dote finanziaria, comunque fino ai trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio;
- b) autorizzazione all'istituto di credito convenzionato a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 4;
- c) autorizzazione al Servizio competente ad erogare l'eventuale contributo Dote finanziaria direttamente all'istituto di credito, ai sensi dell'articolo 1188 del codice civile.

3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non è garante del prestito concesso.

Articolo 6

(Contributo Dote finanziaria)

1. Il contributo, destinato alla decurtazione in quota capitale del prestito convenzionato di cui all'articolo 5, è concesso alle giovani coppie nelle seguenti misure:

- a) importo pari alla quota capitale residua del prestito alla data della nascita o adozione del figlio fino ad un massimo di 15.000,00 euro;
- b) un ulteriore importo nel caso di nascita o adozione del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito, pari al debito residuo del prestito stesso alla data di nascita o adozione.

2. In caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza di adozione definitiva.

3. Ai fini del presente regolamento si considera primo il figlio nato o adottato successivamente alla costituzione del nuovo nucleo familiare; per secondo si considera il figlio nato o adottato successivamente al primo nell'ambito del medesimo nucleo familiare.

4. Per accedere al contributo i richiedenti devono essere in regola con il pagamento delle rate del prestito.

Articolo 7

(Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo di Dote finanziaria)

1. La domanda di contributo di Dote finanziaria è presentata da uno dei genitori, che ha stipulato il prestito convenzionato di cui l'articolo 5, entro 180 giorni dalla data di nascita o adozione del figlio.

2. La domanda è presentata esclusivamente on line mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, che rilascia una ricevuta, inviata per posta elettronica ordinaria, attestante l'avvenuta presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 18 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Qualora la ricevuta contenga le informazioni di cui all'articolo 8 della legge 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

3. La domanda è corredata dalle seguenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:

- a) stato di genitore del figlio in relazione al quale si chiede il contributo e data di nascita o adozione dello stesso;
- b) possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della certificazione ISEE aggiornata con l'inserimento del figlio tra i componenti del proprio nucleo familiare;
- c) assolvimento obbligo imposta di bollo;
- d) aver in corso il contratto di prestito di cui all'articolo 5;
- e) possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 alla data di stipula del prestito;
- f) regolarità del pagamento delle rate;

- g) residenza continuativa nel territorio regionale dalla data di stipula del prestito alla data della domanda di contributo.

4. Alla domanda di contributo sono allegate le seguenti dichiarazioni rese dall'altro componente la coppia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:

- a) di far parte del nucleo familiare dell'altro componente la coppia;
- b) aver in corso il contratto di prestito di cui all'articolo 5 sottoscritto unitamente all'altro componente la coppia;
- c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 alla data di stipula del prestito;
- d) regolarità del pagamento delle rate;
- e) residenza continuativa nel territorio regionale dalla data di stipula del prestito alla data della domanda di contributo.

5. All'atto delle dichiarazioni previste dai commi 3 e 4, il richiedente e l'altro componente la coppia si impegnano a mantenere la residenza nel territorio regionale per tutta la durata residua del prestito e, in caso di concessione del contributo, comunque fino ai trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio.

6. La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura di invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma di cui al comma 2, non viene esaminata.

7. Qualora dall'esame della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio competente in materia di Politiche Giovanili provvede a richiederli, fissando un termine perentorio di quindici giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata improcedibile. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.

8. Per ciascuna coppia di giovani è ammissibile la presentazione di una sola richiesta di contributo. La domanda di contributo non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del prestito.

Articolo 8

(Modalità e termini di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di Dote finanziaria)

1. Il Servizio competente in materia di Politiche Giovanili, effettua sulle domande la relativa istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità delle stesse, ai sensi dall'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Esaurita la fase istruttoria, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il contributo è concesso con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di Politiche Giovanili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Ai fini della concessione e determinazione del contributo, il Servizio competente acquisisce dall'istituto di credito una informativa che attesta la regolarità dei pagamenti delle rate del prestito, il piano di ammortamento dal quale si evinca l'ammontare del capitale residuo alla data di nascita o adozione del figlio nonché l'IBAN da utilizzare per l'accredito del contributo.

4. Il contributo è così determinato:

- a) per i nati o adottati entro il giorno 15 del mese è compresa la rata mensile del mese di nascita o adozione;
- b) per i nati o adottati dopo il giorno 15 del mese non è compresa la rata mensile del mese di nascita o adozione.

5. A seguito della concessione del contributo, la Regione ne dà comunicazione all'istituto di credito convenzionato e lo eroga allo stesso a decurtazione della quota capitale del prestito.

6. Qualora a seguito della concessione del contributo la quota capitale del prestito sia interamente saldata, l'istituto di credito retrocede ai beneficiari gli importi corrispondenti alla quota capitale delle rate dagli stessi già pagate successivamente alla nascita o adozione del figlio.

Articolo 9

(Revoca e rideterminazione del contributo di Dote finanziaria)

1. Il contributo di Dote finanziaria è revocato qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

2. Qualora i beneficiari non osservino la prescrizione di cui all'articolo 3, comma 3 il contributo di Dote finanziaria è rideterminato in misura proporzionale alle mensilità di rispetto del vincolo, come di seguito indicato:

- a) in caso di trasferimento della residenza entro il giorno 15 del mese, la revoca ricomprende la rata del mese di trasferimento;
- b) in caso di trasferimento dopo il giorno 15 del mese, la revoca non comprende la rata del mese di trasferimento.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 entrambi i componenti la coppia sono tenuti solidalmente alla restituzione del beneficio eventualmente già erogato o come rideterminato.

4. Il prematuro decesso del figlio non comporta la revoca o rideterminazione del contributo, fermo restando l'impegno di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 10

(Comunicazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, le comunicazioni e gli atti relativi al procedimento sono trasmessi al richiedente mediante modalità che consentono l'attestazione di ricevimento, con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuto di ritorno. L'invio tramite PEC è utilizzato quando il richiedente indica un indirizzo PEC nella domanda o risulta comunque dotato di identità digitale.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Regione si riserva di pubblicare apposito avviso sul sito istituzionale della Regione o in apposita sezione dell'applicativo informatico dedicato.

3. Ogni modifica o avviso inerente al procedimento è inviata all'indirizzo mail indicato dal richiedente nella domanda.

Articolo 11

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.